



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice dott.ssa Martina Gasparini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3211/2010 del R.G. il
24.9.2010, promossa con atto di citazione notificato il 17.9.2010

da

G.S.

e B.G.

attori

contro

Cassa spa

con

convenuta

avente per oggetto: responsabilità contrattuale- investimento titoli
trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del
31.5.2013 nella quale le parti hanno formulato le seguenti

N. 898/13 SENT

N. 3211/10 R G

N. 9566 CRON

N. 2014/13 REP

CONCLUSIONI

per gli attori

A) NEL MERITO

(1) accertare e dichiarare la responsabilità della banca convenuta per gli inadempimenti segnatamente indicati in atto di citazione e nei successivi atti;

(2) (i) dichiarare risolto l'ordine/contratto relativo all'obbligazione Lehman meglio indicata in atti, ovvero (ii) in subordine annullare, privandolo di efficacia, l'ordine/contratto medesimo;

(3) condannare, quale effetto delle pronunce di invalidità e/o risoluzione, la banca a restituire agli attori l'importo di € 24.901,26, o quel diverso importo accertato in corso di causa, oltre alle commissioni, alle spese, alle mancate cedole, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle date degli ordini al saldo;

(4) in ogni caso, subordinatamente alla domanda di cui ai punti (2) e (3) e fermo l'accertamento di cui al punto (1), condannare la banca al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori nella misura di euro 24.901,26, ovvero nella diversa somma che sarà determinata all'esito del giudizio, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione dal dovuto al saldo.

(5) rigettare le domande riconvenzionali, le eccezioni e le difese formulate dalla convenuta in quanto infondate in fatto ed in diritto.

B) IN VIA ISTRUTTORIA:

1) ammettere CTU volta ad accertare: le modalità di negoziazione del titolo Lehman per cui è causa, la sua natura e le sue caratteristiche; se la banca ha venduto, anche indirettamente, titoli già presenti nel portafoglio del Gruppo banc. cui appartiene; se le operazioni sono state precedute da idonea informativa e se esse erano adeguate rispetto al profilo degli investitori; se l'operazione è

stata seguita da tempestiva informazione da parte della banca, come da pattuizione assunta con l'ordine di negoziazione, in riferimento alle mutate condizioni di rischio del titolo (andamento dei *credit default swap*, della curva del prezzo del titolo, così come di ogni altro indicatore di rischio noto al mercato); se la banca ha operato in conflitto di interessi, eventualmente percependo per l'operazione incentivi o commissioni; se la banca convenuta, od il gruppo Intesa cui appartiene, fosse titolare di *credit default swap* a copertura del rischio insolvenza Lehman alla data del default della società e quali somme sono state percepite a copertura dell'esposizione debitoria; se l'effettuazione delle operazioni è stata effettuata nel rispetto della normativa di riferimento anche in relazione alle contestazioni degli attori; la quantificazione del valore dei titoli attualmente in possesso degli attori oltre ad ogni altro elemento di valutazione ritenuto idoneo alla determinazione del danno patito dagli investitori ed alla formazione del giudizio. Con riconoscimento al CTU della facoltà di acquisire documenti ed atti utili all'espletamento dell'incarico presso le competenti autorità ed uffici.

2) ex art. 210 c.p.c., ordinare l'esibizione alla banca dei dati relativi all'andamento storico del prezzo del titolo Lehman oggetto di causa, dalla data di acquisto del titolo alla data del dichiarato default della società emittente, con indicazione giornaliera del prezzo.

3) ex art. 210 c.p.c., ordinare l'esibizione alla banca dei dati relativi all'andamento storico dei CDS (*credit default swap*) relativi alla società Lehman, dal 1 gennaio 2007 alla data del dichiarato default della società emittente.

4) assumere la prova testimoniale sul seguente capitolo:

"Vero che il suo Studio segue la contabilità e le dichiarazioni dei redditi dei signori G.S. e B.G. (teste: dott. F.P. con domicilio in Pasiano di Pordenone).

5) assumere a prova contraria il teste sig. S.G. con domicilio in Pordenone, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi.

6) dichiarare inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie della convenuta per le motivazioni già indicate in atti;

C) IN OGNI CASO: condannare la convenuta alla rifusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre al rimborso pari al 12,5% per spese generali su diritti ed onorari, ed agli accessori IVA e CPA, come per legge.

Per la convenuta

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, e per tutte le ragioni esposte in atti

- nel merito:

a) respingere in quanto inammissibili e/o comunque infondate tutte le domande formulate dai sigg.ri G.S. ed E.G.

- nei confronti dell'esponente Cassa spa
- anche alla luce di tutte le difese ed eccezioni svolte in atti dall'esponente Cassa spa
- , ivi comprese le eccezioni di rinuncia e convalida, di concorso di colpa e di compensazione con i contrapposti crediti dell'esponente Cassa spa
- nei confronti degli stessi attori derivanti dal non avere i signori G.S. e B.G. eseguito il contratto secondo buona fede, in violazione dell'art. 1375 c.c. o comunque dell'art. 2043 c.c., e dall'essere tenuti i sigg.ri G.S. e B.G. agli obblighi restitutori nei confronti dell'esponente Cassa s.p.a. di cui alla conclusione sub b) che segue;

b) in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda di

restituzione per annullamento o risoluzione, accertare il diritto dell'esponente Cassa -

s.p.a. di ottenere dai sigg.ri G.S. ed E.G. la restituzione dei titoli Lehman Brothers Holdings Inc. di cui è causa nonché le relative cedole incassate ed ogni ulteriore rimborso, beneficio, utilità o importo che fosse stato o che verrà in futuro ottenuto dagli attori in relazione ai detti titoli Lehman anche nell'ambito della procedura di cui al Chapter 11, il tutto oltre interessi e maggior danno, e conseguentemente condannare i sigg.ri G.S. ed E.G. alle suddette restituzioni e pagamenti nei confronti dell'esponente Cassa -

- s.p.a., anche in compensazione con quanto quest'ultima fosse a sua volta tenuta a corrispondere ai sigg.ri Tizio e Caio in relazione alle domande da questi svolte nel presente giudizio;

c) condannare parte attrice a rifondere alla convenuta le spese, i diritti e gli onorari di causa, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali.

- in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova alcuna e fatta salva la testimonianza del sig. D.M. già assunta:

B) ammettere, occorrendo, prova per testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 8 e 10 formulati dalla Cassa -

- s.p.a. con la memoria istruttoria del 15/3/2011 e non ammessi, sempre con il teste già allora indicato sig. D.M., capitoli che di seguito si riportano:

1) "vero che il rapporto fra gli attori ed il personale della Banca è sempre stato gestito dalla signora G.S. mentre il signor B.G. (titolare di una ditta che si occupa di impianti elettrici che poi ha

ceduto al figlio) si presentava in filiale solo occasionalmente”;

- 2) "vero che la signora G.S. che principalmente si occupa di gestire le attività immobiliari della famiglia è ricordata dal personale della Banca come una persona che si recava con una certa frequenza in filiale per verificare gli investimenti della famiglia ed, in particolare, per controllare l'andamento di taluni fondi obbligazionari in dollari che aveva acquistato”;
 - 3) "vero che tra il 2004 ed il marzo 2006 gli odierni attori avevano investito parte dei loro risparmi (€ 15.000,00) in un fondo obbligazionario - a breve termine per poi trasferire detta somma in analoghi fondi bilanciati (il fondo - prima ed il fondo -)”;
 - 8) "vero che tutte le iniziative e le scelte di effettuare investimenti di natura speculativa (foss'anche l'acquisto di fondi bilanciati in valuta al fine di speculare sul cambio euro/dollaro) sono sempre nati da iniziative autonome della signora G.S. la quale - spesso in contrasto con i suggerimenti del personale della Banca - ha sempre dimostrato nei fatti di essere disposta ad accollarsi i rischi di eventuali perdite al fine di ottenere rendimenti sul capitale investito superiori a quelli dei titoli di stato o, comunque a basso rischio (e conseguente basso rendimento)”;
 - 10) "vero che quanto illustrato dal funzionario di banca ed oggetto del capitolo di prova precedente avvenne e le quote del predetto fondo (oggetto del disinvestimento e della perdita dei signori G.S. e B.G., nel tempo, sono passate dal valore di € 113-114 agli odierni 146 euro”;
- C) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Banca Alfa
- l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale (contratto di negoziazione, profilature del cliente ed estratti conto titoli) relativa ai rapporti in essere con i signori S. e

G.

D) rigettare tutte le istanze istruttorie tutte formulate da parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su tutte le domande nuove proposte in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno chiesto di dichiarare la risoluzione ovvero di annullare l'ordine di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers Holding inc. dagli stessi sottoscritto in data 21.5.2008 con l'istituto di credito convenuto per un controvalore pari ad euro 24.901,26. In particolare il patrocinio attoreo evidenziava l'inadeguatezza e inappropriatezza dell'investimento consigliato, la mancata informativa nel momento antecedente la sottoscrizione e nel corso del rapporto contrattuale con violazione dell'obbligo di tempestiva informazione nonché l'omessa segnalazione del conflitto di interessi. Per tali ragioni chiesta la risoluzione o in subordine l'annullamento, gli attori chiedevano in ogni caso il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale.

Ritualmente costituitasi la banca convenuta contestava integralmente le ragioni della domanda evidenziando in particolare l'assoluta imprevedibilità del default Lehman Brothers sulla base dei bilanci e del *rating* alla stessa attribuito fino al settembre 2008, la piena compatibilità dell'operazione di investimento eseguita dagli attori con il profilo operativo degli stessi e con le loro caratteristiche personali e professionali e in ogni caso l'infondatezza delle doglianze attoree con riferimento all'operazione.

Tanto brevemente premesso le domande attoree vanno integralmente rigettate per le ragioni di seguito esposte.

Va in primo luogo rilevato come secondo quanto già evidenziato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze nn.26724 e 26725/2007 "in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso".

Ciò premesso in ordine alla domanda di annullamento, secondo il patrocinio attoreo connessa all'allegata mancanza di informazioni sulle caratteristiche del titolo e sulla situazione dell'emittente, va osservato che l'asserita violazione degli obblighi di informazione potrebbe in ipotesi rilevare in termini di inadempimento, ma non in termini di vizio del consenso. Secondo quanto osservato dalla Suprema Corte: "In tema d'intermediazione finanziaria, le

informazioni che devono essere preventivamente fornite dall'intermediario, a norma dell'art. 6 della previgente legge 2 gennaio 1991, n. 1, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi di mancanza di consenso; deve, pertanto, essere esclusa non solo la nullità del contratto per mancanza di uno dei requisiti fondamentali previsti dall'art. 1325 cod. civ. qual è il consenso - accordo, ma anche la sua annullabilità per errore, come nel caso in cui l'investitore si dolga di aver acquistato non un titolo diverso, o con caratteristiche diverse, da un altro, ma un titolo privo del positivo andamento sperato, così prospettando una valutazione che rimane confinata nel campo dei motivi"(così Cass.civ. n. 18039/12).

Ciò posto le ulteriori domande attoree di responsabilità precontrattuale e contrattuale, tutte riferite specificamente all'operazione di acquisto posta in essere il 21.5.2008, vanno disattese per le seguenti motivazioni.

Parte attrice non ha com'era suo onere provato l'esistenza di un conflitto di interessi e la conseguente violazione del divieto di operare da parte della banca convenuta.

In proposito il patrocinio attoreo si è limitato a rilevare che "l'ordine è stato trasmesso dalla Cassa ^{spa} a Banca - S.p.a. altro intermediario che appartiene al gruppo Intesa, come la convenuta, che poi ha regolato la negoziazione. Si noti che il Gruppo banc. , stando alle notizie di stampa risulta essere fortemente esposto nei confronti del fallimento Lehman, oltre che tra i principali collocatori di strumenti finanziari della società americana"(cfr. pag.10 e 11 atto di citazione).

Tuttavia tale generica affermazione non è stata in alcun modo provata e risulta in contrasto con la produzione documentale laddove

risulta che l'acquisto dei titoli è avvenuto presso terzi sul mercato EuroTLX (doc. 2 attoreo e doc. 6 convenuta) e ove risulta che né la convenuta né altre società del gruppo risultavano tra i collocatori del titolo (doc. 10 pag 4 fascicolo convenuta).

Quanto all'asserita violazione del divieto di dar corso ad operazioni inadeguate sotto il profilo della tipologia di investitore e modalità di svolgimento dell'operazione di acquisto titoli (con riferimento all'eventuale inadeguatezza per dimensione dell'investimento) è emerso in senso contrario dall'istruttoria testimoniale svolta e in particolare dalla deposizione resa dal testimone M.D.

direttore della filiale di Tiezzo, che gli attori in occasione dei vari investimenti "chiedevano rendimenti superiori alla media di mercato "chiedendo " un 4,5 - 5 % circa" " chiedevano obbligazioni", disattendendo anche in talune occasioni i consigli della Banca con riferimento ad un precedente investimento relativo al fondo obbligazionario Sanpaolo, recandosi in filiale per verificare l'andamento degli investimenti ("la signora si teneva molto informata sugli andamenti e spesso mi chiamava") (cfr. verbale udienza del 7.12.2011) qualificandosi dunque come investitori consapevoli ed autonomi nelle scelte. E' inoltre emerso che G.S. decise in piena autonomia l'acquisto dei titoli per cui è causa rifiutando le alternative offerte dalla banca e scegliendo, autonomamente, tra le obbligazioni quelle quotate ad alto rating tra l'altro chiedendo specificamente un rendimento "ben superiore a quello di mercato del periodo" e dichiarando che, se non avesse ottenuto un tale rendimento, superiore al 4,5%, si sarebbe rivolta ad altro istituto di credito (" mi disse che non andava bene stante i rendimenti troppo bassi Sono state passate in rassegna tutte le soluzioni possibili all'epoca ... le parti chiedevano un rendimento ben superiore a

quello di mercato del periodo ... mi disse che altrimenti li avrebbe portati alla BCC" cfr. verbale udienza del 7.12.2011).

Né si trattava del primo investimento da parte degli attori risultando documentalmente provato che gli stessi disponevano già di un deposito amministrato titoli (diversificato tra fondi obbligazionari in dollari e obbligazioni - e -) che veniva movimentato e con un controvalore pari a 63.279,39 a fine dicembre 2007 (cfr. doc. 4 fascicolo convenuta).

Deve inoltre ritenersi che la convenuta abbia offerto piena prova rispetto alla circostanza di aver fornito tutte le informazioni disponibili all'epoca dell'investimento (vennero specificamente comunicati "il rating elevato ... le notizie ufficiali che gli enti preposti al mercato davano al momento dell'investimento" cfr. verbale udienza del 7.12.2011). Mentre priva di pregio in senso contrario risulta la generica allegazione attorea secondo la quale non sarebbero stati segnalati agli attori non meglio specificate oscillazioni dei *credit default swap* dal giugno 2007 al giugno 2008 viepiù tenuto conto che tale allegazione viene dal patrocinio attoreo suffragata con riferimento ad un mero articolo di stampa di commento ad esiti di perizie depositate avanti al Tribunale di Bari e in questa sede non prodotte.

Quanto all'asserita omessa consegna del prospetto informativo va rilevato che, come già osservato dal patrocinio della convenuta, non contestata l'attività di negoziazione titoli posta in essere dalla banca e non di un'offerta al pubblico, non vi era alcun obbligo di pubblicazione né di consegna di uno specifico prospetto informativo.

Secondo quanto previsto dall'art.205 TUF all'epoca vigente le offerte di acquisto nel caso di scambio autorizzato ex art.78 TUF, come quello oggetto della presente controversia "non costituiscono offerta

pubblica di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o scambio ai sensi della parte IV, titolo II".

Né l'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo può ricondursi all'art.100 TUF pacifico che la negoziazione *de qua* avveniva quattro anni dopo il collocamento del titolo (2004).

Quanto all'asserita violazione del divieto all'obbligo informativo successivo all'acquisto va osservato quanto segue.

Secondo il patrocinio attoreo parte convenuta omettendo d'informare gli attori avrebbe violato l'obbligo di informazione di cui all'art.21 lett.b TUF laddove dispone che i soggetti abilitati devono "acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati". In proposito va tuttavia osservato come tale obbligo d'informativa va riferito alla condotta degli intermediari al momento della prestazione del servizio di investimento con riferimento ai criteri di diligenza, correttezza, trasparenza e adeguata informazione e tuttavia che tale disciplina è stata espressamente demandata alla Consob ex art. 6 comma 20 lett. B) e c) . E l'art.28 comma 40 Reg. Consob prevede l'obbligo di informativa, per iscritto, in relazione a perdite effettive o potenziali in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio investito alla data di inizio di ciascun anno ovvero a quella d'inizio del rapporto solamente in ipotesi di affidamento della gestione del portafoglio titoli.

Dunque la previsione di tale obbligo d'informazione successiva presuppone un contratto di gestione patrimoniale o di consulenza (in questo senso Tribunale Novara 23.6.2011 e Tribunale Torino 21.12.2010 su www.ilcaso.it).

E nel caso di specie risulta non contestato che non vi fu alcun incarico di gestione portafoglio titoli o di consulenza con la banca convenuta.

Neppure assume rilievo il riferimento svolto dal patrocinio attoreo all'adesione da parte della convenuta al Consorzio -

e in particolare all'espressa indicazione contenuta nella scheda informativa del titolo che "il titolo fa parte dell'elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento emesso alla data dell'ordine e redatto nell'ambito del progetto - . N.B. in base agli andamenti di mercato il titolo potrà uscire dall'elenco successivamente alla data dell'ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio (doc. 6 fascicolo convenuta).

In proposito infatti, pur a fronte dell'espresso obbligo contrattualmente assunto, va rilevato come parte attrice non ha com'era suo specifico onere fornito alcuna prova dell'intervenuta "variazione significativa" del tasso di rischio.

Come più sopra osservato del tutto irrilevante risulta l'unica produzione documentale svolta dagli attori ovvero l'estratto dell'articolo di giornale l'Unità del 21.2.2010 8 articolo neppure coevo ai fatti e contenente meri riferimenti a "due perizie del Tribunale di Bari" neppure depositate dal patrocinio attoreo).

A fronte di un tanto va ribadita la rilevanza delle richieste istruttorie formulate dagli attori risultando del tutto generiche le richieste formulate ex art.210 c.p.c. e la richiesta di c.t.u. del tutto esplorativa.

Né valenza alcuna assumono le allegazioni e le produzioni documentali (doc. 21 articolo "il sole 24ore") inammissibilmente introdotte in sede di comparsa conclusionale.

Inoltre va sottolineato che, come puntualmente rilevato dal patrocinio della convenuta, nel giugno 2008 il rating delle agenzie specializzate (- scendeva da A+ ad A (S&P) e solo in luglio da A1 a A2 - , un livello di rating tale da non determinare una

"variazione significativa" e rimanendo superiore ad A- fino al giorno del default (15.9.2008) (cfr. doc 11 fascicolo convenuta).

Sul punto va richiamato, in quanto pienamente condivisibile, quanto già osservato dalla Corte d'Appello di Trieste (sentenza 11.5.2012 su www.dejure.giuffrè.it) "Costituisce, infatti, un dato notorio che la solvibilità di uno Stato o di una società emittente privata vengono messe in discussione per il solo fatto che una società di rating li abbia messi sotto la lente di ingrandimento – è evidente che il rating elevato tenuto dalla Lehman Brothers fino al suo crack costituisca un elemento obiettivo ostativo (in difetto di elementi contrari che, tuttavia gli attori non hanno fornito) a far ritenere che le relative obbligazioni avessero subito una variazione significativa del livello di rischio".

Come detto sulla base dell'istruttoria svolta è emersa prova che gli attori erano stati adeguatamente informati sulle caratteristiche dell'investimento né è emerso quale profilo di eventuale inadeguatezza avrebbe dovuto obbligare la banca intermediaria ad astenersi dal porre in essere le varie operazioni di investimento. In particolare non può rinvenirsi alcun profilo di inadeguatezza "per concentrazione", tenuto conto che il complessivo investimento in titoli Lehman Brothers era solo una minima parte del ben più consistente investimento in strumenti finanziari degli attori. Inoltre l'investimento in questione, per le sue caratteristiche conosciute e conoscibili dalla banca, appariva adeguato alle caratteristiche soggettive degli attori con riferimento all'esperienza e alla conoscenza degli strumenti finanziari nonché agli espressamente obiettivi perseguiti.

Né vale il riferimento svolto dal patrocinio attoreo relativamente all'inadeguatezza per estrema rischiosità dei titoli, sul presupposto che a maggio del 2008 la banca non poteva non sapere che l'investimento in quel tipo di obbligazioni era particolarmente rischioso.

Come già osservato deve ribadirsi che all'epoca dell'investimento (maggio 2008) non risultava che il fallimento della Lehman Brothers fosse realisticamente prevedibile, posto che sino all'apertura della procedura concorsuale le principali società di rating avevano continuato a classificare la Lehman Brothers come molto affidabile, assegnando alla citata banca una categoria A, caratterizzata da scarso rischio e da una alta affidabilità di pagamento delle cedole.

Più in generale gli allarmi generalizzati comunque relativi alla crisi finanziaria in atto nel sistema americano e inerente a molte grandi banche e società americane, non erano comunque tali da far ragionevolmente supporre che la situazione, peraltro relativa alla sola banca Lehman Brothers, potesse precipitare senza il prevedibile (all'epoca) intervento del governo ovvero della banca centrale.

Per le suindicate ragioni le domande attoree vanno dunque integralmente rigettate.

Giusta soccombenza gravano sugli attori in solido tra loro le spese di lite sostenute dalla convenuta che vengono liquidate secondo il decreto 20.7.2012, n.140 (cfr. Cass. Sez. Unite n.17406/12) con riferimento allo scaglione da euro 25.001 fino ad euro 50.000,00 (secondo il *quantum* domandato), considerato il valore medio di liquidazione in complessivi euro 4.500,00 oltre spese, IVA e CA come per legge.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3211/2010 R.G., così decide:

- 1) rigetta le domande proposte da G.S. e B.G.
nei confronti di Cassa -
S.p.A. ;
- 2) condanna G.S. e B.G. in solido tra loro al

pagamento delle spese di lite in favore di Cassa -

- S.p.A. che liquida in complessivi euro
4.600,00 di cui euro 4.500,00 per compenso professionale ed
euro 100,00 per spese oltre IVA e CA come per legge.

Così deciso in Pordenone, il 15.10.2013

Il Giudice

Martina Gasparini
Dott. Martina Gasparini

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola DAMPOL

Paola Dampol

Depositato in Cancelleria del Tribunale

Pordenone, - 8 NOV. 2013



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola DAMPOL

Paola Dampol